

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 14/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 20/07/2015 al n. 97154 con la quale il Sig. Buscaino Francesco, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data dell'8/12/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 51262 del 04/05/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Buscaino Francesco ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 07/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 27478 del 30/05/2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 124119 dell'8/11/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/01/2018;
- VISTO il DA n. 1769 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 22/01/1988, reg. n. 3, fgl. n. 280, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dal 31/05/1986 nella qualifica di Assistente amministrativo, assumendo effettivo servizio data 01/03/1982;
- VISTO il DDG. n. 4627 del 07/12/2001 con il quale al Sig. Buscaino Francesco sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 4 e mesi 3 quale periodo di servizio non di ruolo presso l'Amministrazione Regionale dall'1/03/1982 al 30/05/1986;
- VISTO il DDS n. 302607 del 31/10/2010 con il quale al Sig. Buscaino Francesco è stato consentito ai fini di quiescenza il riscatto di mesi 6 quale periodo di frequenza al corso previsto dagli artt. 5 e 7 della legge 8/81;

VISTO il DDG n. 5463 del 19/12/2003 con il quale il Sig. Buscaino Francesco, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001 è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che il Sig. Buscaino Francesco alla data del 31/12/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 7 e giorni 23 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 31/12/2017	31	7	0
Servizio ricongiunto (DDG. n. 4627 del 07/12/2001)	4	3	0
Periodo riscattato (DDS n. 302607 del 31/10/2010)	0	6	0
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1 gennaio 2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. BUSCAINO FRANCESCO, nato a Trapani il 07/05/1956, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 01 DIC. 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giannanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE

(Dott.ssa Rosa Scimeca)

